

Zeitschrift: Schweizer Soldat : Monatszeitschrift für Armee und Kader mit FHD-Zeitung
Herausgeber: Verlagsgenossenschaft Schweizer Soldat
Band: 16 (1940-1941)
Heft: 8

Artikel: Casse di compensazione
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-708869>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 14.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

CASSE DI COMPENSAZIONE

Indennità per
perdita di salario

(A.L.) La mobilitazione, al principio di settembre 1939, ha strappato i militi dalle loro pacifiche occupazioni civili, colla triste prospettiva — malgrado la previsione di una guerra lampo, previsione che dopo un anno di ostilità sembra ancor lungi dall'avverarsi — di vedersi colpiti da dure conseguenze economiche e finanziarie, causa la lunga permanenza sotto le armi e la immane ripercussione deleteria sul commercio e l'industria in generale.

Allo scoppio della guerra, per l'assistenza ai soldati faceva stato l'Ordinanza 9 gennaio 1931 sui sussidi militari, in base alla quale però solo «le famiglie dei militari che cadono in indigenza per effetto del servizio militare del loro sostegno ricevono dei soccorsi». L'applicazione di questa Ordinanza, già di per se stessa complicata e soggetta a critiche in tempo di pace, non poteva purtroppo, in queste brutte contingenze, soddisfare la maggior parte dei militi che a questi soccorsi dovevano ricorrere e tanto meno ancora coloro che a priori ne erano esclusi, sollevando malcontento e proteste, malgrado il Consiglio Federale il 17 ottobre 1939 avesse aumentato fino ad un massimo del 30 % i sussidi previsti.

In proposito accenniamo, solo di transenna, che il Canton Ticino ha in questo campo stabilito un primato poco lusinghiero, inoltrando a Berna un numero di ricorsi più alto di quello raggiunto dai ricorsi, sommati assieme, inoltrati dagli altri Cantoni. L'evasione di questi reclami ha richiesto, e richiede ancora, molto tempo e tanti ancora sono i militi che attendono una risposta al loro ricorso inoltrato da 4 o 5 mesi. Malgrado questa mole di ricorsi, sarebbe però un bene — anzi una necessità — che le lod. Autorità federali competenti, provvedessero affinché questi reclami vengano evasi il più sollecitamente possibile, eliminando tante incertezze sull'esito del ricorso e anche tanti malcontenti.

La necessità di una migliore assistenza dei militi e delle loro famiglie si fece quindi subito palese. Le autorità federali si misero ben presto all'opera studiando e elaborando, unitamente alle organizzazioni professionali e padronali, nel novembre passato un progetto per una protezione economica dei militi. Il Consiglio Federale, in via d'esperimento, con «Decreto 20 dicembre 1939 che regola provvisoriamente il pagamento di un'indennità per perdita di salario ai lavoratori in servizio militare» e coll'Ordinanza d'esecuzione del 4 gennaio 1940 ne stabiliva le basi e il funzionamento, nonché le

modalità d'applicazione di questa nuova opera sociale, che ebbe poi inizio a partire dal 1 febbraio scorso.

Dobbiamo qui rilevare che in tempi normali, per la preparazione e la introduzione di simile opera, che ben giustamente l'on. Cons. fed. Minger ha definito la più grande opera sociale della Svizzera, sarebbe occorso più di un anno, ma le circostanze obbligarono ad una pronta decisione ed a un'immediata applicazione del decreto. Ne risultarono, immancabilmente, alcune deficienze e lacune e non troppa chiarezza in alcuni altri punti. A queste lievi manchevolezze le Autorità hanno già in parte provveduto con successivi emendamenti e modificazioni e coloro che devono applicare il decreto e che non avevano avuto il tempo materiale di studiarlo a fondo possono ora, grazie anche all'esperienza acquisita in questi primi mesi di funzionamento, applicarlo in modo più consono allo spirito della legge stessa.

L'indennità per perdita di salario è basata sul principio che coloro i quali malgrado la guerra possono lavorare devono venire in aiuto di quelli che sono mobilitati e non possono quindi esercitare la loro attività abituale. È l'attuazione del motto «Uno per tutti e tutti per uno» e la dimostrazione che esso non è fatto solo di vane parole. E un grazie di cuore è dovuto a coloro che ebbero l'idea della creazione delle casse di compensazione che stanno alla base del funzionamento della Indennità per perdita di salario ed in seguito anche della Indennità per perdita di guadagno.

Si ritiene infatti di poter con l'8 % del totale dei salari pagati in tutta la Svizzera pagare le indennità stabilite. Per coprire le spese, di questo 8 % i datori di lavoro devono pagare il 2 %, i lavoratori pure il 2 % e lo Stato il 4 % (Confederazione $\frac{2}{3}$ e $\frac{1}{3}$ i Cantoni).

L'esperimento si può ritenere, a giusta ragione, completamente riuscito e non poteva essere altrimenti, date le sue buone qualità; ed è stato favorevolmente accolto da tutti gli interessati, siano essi militi, padroni o lavoratori. E soprattutto va rimarcato che non ha sollevato nessuna critica contraria alla sua introduzione.

La Svizzera può essere fiera di questa sua nuova opera sociale, di vera e fattiva solidarietà nazionale: opera che sarà certamente altro fulgido esempio per il mondo intero.

Abbiamo così succintamente esposto la storia della creazione della Indennità per perdita di salario. Malgrado essa «vivi» ormai da oltre mezz'anno e quindi il



Marcivamo per la strada, in una sera piovosa, con il pesante carico dello zaino sulle spalle. Qualche rada automobile ci scivolava vicino, di tanto in tanto. Casette chiuse, ai nostri lati, con una o due finestre illuminate, muretti e reticolati, siepi, orti e giardini carichi di verde e di frutti. A intervalli, cartelloni reclamistici.

Il nostro sguardo si fermò, a un dato punto, su uno di questi cartelloni: vi si faceva la pubblicità non ricordo se di una marca di caffè o di una macchina per scrivere, di una fabbrica di tessuti o di sigarette. Rappresentava una famigliola, babbo mamma bambino, raccolta nell'intimità dolce e velata della casa, in lieto e sereno conversare.

Ne venne a noi una stretta al cuore. Il pensiero di tutti noi corse alla nostra famiglia. Al piacere del vivere domestico nel seno dei propri cari, a questa gioia squisita noi soldati dobbiamo a lungo rinunciare.

Ci pensino quelli che sono a casa. Scudiero.

suo funzionamento dovrebbe essere completamente noto a tutti, pure ciò non è la realtà e molti ancora sono i militi che ne ignorano il «meccanismo».

Non crediamo quindi inopportuno di esaminare brevemente i punti essenziali che interessano il milite e di dare qualche delucidazione.

Diritto all'indennità. Hanno diritto all'indennità per perdita di salario i militari che alla loro entrata in servizio erano occupati presso un datore di lavoro, nonché i lavoratori che erano disoccupati, ma che nel periodo dei 12 mesi precedenti — non compreso il tempo passato in servizio militare — hanno avuto un'occupazione durante 150 giorni almeno (120 se giornalieri o 90 se stagionali). Occorre inoltre che il milite abbia prestato almeno 14 giorni di servizio attivo nello spazio di 3 mesi (secondo le ultime disposizioni). L'indennità è pagata per ogni giorno di servizio attivo che dà diritto al soldo. (Congedi oltre i 2 giorni comportano quindi oltre che la perdita del soldo anche quella dell'indennità per tutti i giorni fatti in più di 2.)

Calcolo dell'indennità. Essa comprende un assegno per l'economia domestica e un assegno per i figli: ambedue variano a seconda del domicilio del milite e ammontano a fr.:

	regioni rurali	zone semi urbane	città
assegno per economia domestica	2,90	3,35	3,75
assegno per i figli:			
primo figlio	1,20	1,45	1,80
per ogni altro figlio	1,—	1,20	1,50

Come figli sono considerati i figli del militare, i figliastri e i figli adottivi. Come primo figlio deve essere considerato il maggiore dei figli che entrano in considerazione per l'assegno. Hanno diritto all'assegno i figli sino ai 18 anni, esclusi però quelli oltre i 15 anni che hanno un guadagno proprio di almeno fr. 60.— nelle regioni rurali, fr. 80.— nelle zone semi urbane e di fr. 100.— nelle città.

Può essere accordato l'assegno previsto per i figli anche ad altri parenti che convivono col milite e verso i quali ha obbligo di assistenza (ottenendone dalle competenti autorità la cosiddetta «parificazione a un figlio») solo se al milite vien già versato un assegno per i figli. Se questi parenti che entrano in linea di conto non possono ottenere la parificazione a un figlio (per il semplice motivo che il milite non è padre di figli sotto i 18 anni), i congiunti del militare devono inoltrare domanda al loro Comune di domicilio, per ottenere l'eventuale dif-

ferenza fra l'indennità per perdita di salario e il soccorso che riceverebbero in base all'ordinanza del 9 gennaio 1931 sui sussidi militari.

Per aver diritto all'assegno per l'economia domestica il milite deve avere un'economia domestica propria, nella quale vivano sua moglie o i suoi figli (senza tener conto della loro età) oppure parenti che hanno diritto d'assistenza.

È equiparata all'economia domestica propria del milite la comunione domestica (convivenza) con persone verso le quali il militare ha un obbligo legale di mantenimento o di assistenza (genitori, nonni ecc.).

I militari che non hanno diritto a un'indennità per l'economia domestica, ma che sono legalmente obbligati di mantenere o di aiutare membri della loro famiglia, parenti in linea retta, fratelli o sorelle, riceveranno, mediante istanza alla Cassa di Compensazione, un'indennità supplementare. Questa indennità sarà stabilita in base alle spese che devono sopportare entro i limiti dell'obbligo legale di assistenza. L'indennità supplementare non potrà essere superiore a fr. 4.—.

Quando il salario sorpassa i fr. 10.— al giorno di media, l'assegno per l'economia domestica è aumentato di 15 cent. per ogni 80 cent. oltre i 10 fr.; l'aumento può essere al massimo di 75 cent. al giorno.

Gli assegni per l'economia domestica e quelli per i figli, sommati, non devono sorpassare l'80 % della perdita di salario (90 % per i salari sino a fr. 6.— al giorno). In nessun caso però l'indennità potrà essere superiore a fr. 12.— al giorno.

Per lo spirito della legge stessa, e ciò è più che logico, non è possibile che un milite possa percepire un'indennità superiore al guadagno che aveva in vita civile. Vi sono però purtroppo molti militari che pretendono di ricevere lo stesso l'indennità che spetterebbe loro in base alla composizione della propria famiglia, malgrado che questa indennità superi il limite del 90 % o dell'80 % (secondo il caso) del salario.

Nel computo del salario, essendo l'indennità pagata per ogni giorno di servizio (domeniche e giorni festivi compresi), va sempre tenuto calcolo del salario medio, vale a dire che la paga percepita deve essere divisa per il numero dei giorni di calendario compresi nel periodo di paga (per es.: paga settimanale divisa per 7 giorni, paga a ore: tanto all'ora per 8 (ore di media) per 6 (giorni lavorativi indi diviso per 7 = paga media giornaliera).

(Continua.)

GIUOCHI

Soluzione dei giochi precedentemente proposti:

Sciarada: I. *Giornico*; II. *Argovia*. Indovinello: *Stanga*. Cambio d'iniziale: *tugo, sugo, Zugo*.

Sciarada:

Corron per la foresta i primi,
nega il secondo,
celebre montagna l'intero.

Indovinelli:

I.
Comune del Ticino e luoghi dove si rifugian le bestie.

II.
Si mette ai piedi ed è città svizzera.

Anagramma:

Cercalo sulla carta verso il Giura; equivale a cose.

Fino a quando vi saranno una guerra ed un esercito,
la fanteria ne sarà sempre la parte più importante e decisiva.



I radioattori della R.S.I. hanno interpretato davanti alla truppa in diverse circostanze (tra l'altro alla "serata del soldato" della Fiera di Lugano) alcune delle più brillanti commedie di Enrico Talamona. Contentezza di soldati davanti ad una rappresentazione in campagna.

(Foto Vicari, L'ugano)